II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 1972
relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(72/159/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie ;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari ;

considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere risoluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e, se d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone ;

considerando che la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni ; che, inoltre, aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e il reddito delle altre aziende ;

considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico sono quelle il cui capo d'azienda possiede un'adeguata qualificazione professionale, la cui redditività è verificata mediante una contabilità e che sono in grado, applicando razionali metodi di produzione, di garantire un equo reddito, nonché di assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti per le persone che lavorano in tali aziende ; che occorre pertanto che la riforma della struttura agraria di produzione favorisca la costituzione e lo sviluppo di tali aziende ;

considerando che, nella maggior parte dei casi, lo sviluppo di tali aziende non è attuabile a breve termine ; che, peraltro, esso sarà attuato a un ritmo più razionale ed equilibrato nell'ambito di un piano di sviluppo realizzabile in vari anni e recante l'indicazione dei mezzi necessari per attuarlo, a partire dalla situazione iniziale dell'azienda fino al compimento del piano ;

considerando che, al fine di orientare lo sviluppo di queste aziende, occorre fissare l'obiettivo che il piano di sviluppo deve conseguire per quanto riguarda la redditività dell'azienda e la durata del lavoro degli addetti alla medesima ;

considerando che se, per lo sviluppo dell'azienda, è previsto un ampliamento della superficie agricola utilizzata, non è necessario che fin dall'inizio dell'esecuzione del piano di sviluppo l'azienda valorizzi già le superfici che sono destinate al suo ampliamento ; che, tuttavia, deve essere certo che l'azienda potrà disporre delle superfici previste durante il periodo di sviluppo considerato ;

considerando che, al fine di assicurarsi che i fondi pubblici previsti per lo sviluppo delle aziende siano effettivamente utilizzati a favore delle aziende che rispondono alle condizioni richieste, occorre consentire alle autorità competenti di approvare i piani di sviluppo ;

considerando che le azioni intraprese dagli agricoltori per realizzare l'obiettivo del piano di sviluppo possono essere incoraggiate mettendo a loro disposizione, in via prioritaria, superfici rese libere ai sensi della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 (1) e concedendo loro aiuti per gli investimenti ;

considerando che gli aiuti per gli investimenti dovrebbero essere concessi, in linea di massima, sotto forma di tassi di interesse agevolati affinché sussista la responsabilità economica e finanziaria del capo d'azienda ; che, allo stesso scopo, è opportuno che quest'ultimo partecipi al pagamento di una parte degli interessi ; che è opportuno prevedere che questi aiuti possano essere accordati anche sotto forma di contributi in conto capitale o di ammortamenti dilazionati ;

considerando che, per assicurare la redditività delle aziende orientate verso l'allevamento bovino e ovino, occorre subordinare a talune condizioni la concessione degli aiuti per l'acquisto di bestiame ;

considerando che, per tener conto degli obiettivi di produzione della Comunità, occorre concedere soltanto a talune condizioni specifiche le misure di incoraggiamento nel settore suinicolo, subordinare ad una successiva decisione la concessione di misure di incoraggiamento nel settore delle uova e del pollame e favorire l'orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine e ovine ;

considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per poter correttamente valutare la situazione economica e finanziaria delle aziende e in particolare di quelle sottoposte a processo di ammodernamento ; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità ;

considerando che nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita occorre favorire altresì la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune ;

considerando che le possibilità di sviluppo delle aziende, nel quadro di operazioni di ricomposizione fondiaria o di irrigazione, devono essere utilizzate al massimo per contribuire a realizzare l'obiettivo della presente direttiva ; che, di conseguenza, nell'ambito di tali operazioni, occorre instaurare un regime particolare di aiuti supplementari o adattare il regime esistente ;

considerando che l'ammodernamento delle aziende si realizzerà nella misura voluta soltanto a condizione che l'aiuto finanziario degli Stati membri a favore delle aziende stesse sia concentrato nella realizzazione di tale obiettivo ; che non è d'altra parte opportuno inserire in un processo di espansione spesso lungo e costoso imprese che non sono capaci di raggiungere una redditività a lungo termine ; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di migliorare, mediante un aiuto transitorio agli investimenti, le condizioni di quei capi d'azienda che, per varie ragioni, non possano beneficiare delle misure di riforma dell'agricoltura ;

considerando che gli Stati membri devono poter prendere misure di aiuto speciali per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile una certa attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che queste misure rappresentano, pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2) ;

considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi ; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (3) ; che

(1) Vedasi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(3) **GU n.** 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

detta procedura deve altresì comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o adattare il regime istituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Regime di incoraggiamento a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi

Articolo 1

1. Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono

— differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui agli articoli 8, paragrafo 2, primo comma, 10, 11 e 12, entro i limiti ivi previsti, nonché all'articolo 13,

— non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle

1. il cui imprenditore :

   a) esercita l'attività agricola a titolo principale,

   b) possiede una sufficiente capacità professionale,

   c) s'impegna a tenere una contabilità ai sensi dell'articolo 11 fin dall'inizio del piano di sviluppo,

   d) elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dall'articolo 4 ;

2. il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato all'articolo 4, paragrafo 1, o la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile ; in quest'ultimo caso, l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si limita all'80 % del mutuo di cui al paragrafo 2 di tale articolo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50 % del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo.

Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso :

— di persone diverse dalle persone fisiche,

— di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo,

— di un'azienda data in mezzadria.

2. Inoltre gli Stati membri definiscono i criteri da considerare per la valutazione della capacità professionale dell'imprenditore agricolo, tenuto conto del suo livello di formazione agricola e/o di una durata minima della sua esperienza professionale.

Articolo 4

1. Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d), dovrà dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima per una o due ULU, almeno un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona.

2. Per reddito da lavoro comparabile, ai sensi del paragrafo 1, si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli. Gli Stati membri possono, se occorre, tener conto delle disparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli.

3. La dimostrazione che l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere

l'obiettivo di cui al paragrafo 1, si basa sul confronto del reddito da lavoro da raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo :

— col reddito da lavoro comparabile, definito al paragrafo 2

— o con quello dell'azienda di riferimento il cui reddito da lavoro, al momento della domanda, è equivalente al reddito comparabile definito al paragrafo 2

4. Gli Stati membri :

a) determinano :

— il numero minimo di ULU, tenendo conto della natura delle produzioni e delle condizioni di lavoro che ne risultano,

— la remunerazione adeguata dei capitali utilizzati nell'azienda,

— l'obiettivo di ammodernamento di cui al paragrafo 1, in funzione della durata del piano di sviluppo ;

b) possono determinare una percentuale massima del reddito da lavoro da raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, che può essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola. Tale percentuale massima non può superare il 20 %.

5. Una volta attuato il piano, il reddito di cui ai paragrafi 2 e 3 deve poter essere raggiunto senza che la durata annuale di lavoro superi le 2 300 ore.

6. La realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo può essere ripartita su un periodo massimo di sei anni. Tuttavia gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a fissare un periodo più lungo in alcune zone.

Articolo 5

1. Le persone di cui agli articoli 2 e 3, che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste, presentano domanda agli organismi di cui all'articolo 7.

2. Una domanda può essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi. Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uni e gli altri.

Articolo 6

1. La domanda è corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d). Quest'ultimo comprende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, e in particolare :

— la descrizione della situazione iniziale,

— la descrizione della situazione al momento in cui sarà ultimato il piano, stabilita sulla base di un bilancio di previsione,

— l'indicazione delle misure e in particolare degli investimenti da attuare per ottenere i risultati perseguiti.

2. Qualora il piano di sviluppo preveda un aumento della superficie dell'azienda, la superficie da raggiungere è rappresentata :

— dalle terre che l'imprenditore già detiene,

— dalle terre sulle quali ha ottenuto la promessa che saranno messe a sua disposizione, attestata da un atto di carattere giuridico.

Articolo 7

Gli Stati membri :

— designano gli organismi incaricati di dar seguito alle domande e di approvare i piani di sviluppo,

— stabiliscono la procedura di esame e di approvazione.

Articolo 8

1. Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati, comprende le seguenti misure :

a) messa a disposizione, in via prioritaria, di terre rese libere alle condizioni della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 ;

b) aiuti sotto forma di abbuono d'interessi per gli investimenti necessari per l'attuazione del piano di sviluppo, escluse le spese dovute all'acquisto :

— di terre,

— di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

Per l'acquisto di bestiame vivo si può tener conto soltanto della prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo ;

c) garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nei casi in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b), concerne la totalità del mutuo, fino alla concorrenza di un importo di 40 000

unità di conto per ULU. Ammonta al 5 % al massimo e, di norma, ha una durata massima di 15 anni che gli Stati membri possono tuttavia portare a 20 anni per gli investimenti immobiliari ed a 10 anni per gli altri investimenti. Il tasso d'interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 %. Gli Stati membri possono versare l'equivalente di questo aiuto, in tutto o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti ; essi possono altresì combinare queste due forme di aiuto.

Tuttavia, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare uno Stato membro per un determinato periodo a :

— accordare abbuoni d'interessi superiori al 5 % qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali nello Stato membro,

— ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone.

Articolo 9

1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tale acquisto è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 %.

2. Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle misure d'incoraggiamento previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10 000 unità di conto e non superi le 40 000 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 % degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate.

3. Nel settore delle uova e del pollame, la concessione delle misure d'incentivazione previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 10

Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine, le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione di un premio di orientamento. Tale premio sarà determinato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 15 settembre 1972.

TITOLO II

Altre misure a favore delle aziende agricole

Articolo 11

1. Gli Stati membri istituiscono un regime d'incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Allorché in uno Stato membro più del 70 % delle aziende agricole a titolo principale tengono già una contabilità che soddisfa le condizioni del paragrafo 2, lo Stato membro interessato non è tenuto ad istituire tale regime.

Tale regime comporta la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda di un aiuto dell'importo di 450 unità di conto, ripartito su almeno i primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda.

2. Detta contabilità :

a) comporta :

— la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura,

— la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda ;

b) si conclude con la presentazione annuale :

— di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, e in particolare dei fattori di produzione impiegati,

— di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto d'esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,

— degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Quando l'azienda sia stata scelta da autorità designate dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnata-

mente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità economica europea, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione delle suddette autorità, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

Articolo 12

Gli Stati membri concedono, su domanda, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o una attività in comune, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare dell'aiuto è determinato nell'ambito di una forcella da 2 500 a 7 500 unità di conto, secondo il numero dei partecipanti e l'attività esercitata in comune.

Gli Stati membri definiscono la condizione giuridica di tali associazioni nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri.

Articolo 13

1. Per agevolare l'ammodernamento delle aziende, ai sensi dell'articolo 2, nel quadro di operazioni d'irrigazione e di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, gli Stati membri :

— istituiscono un regime particolare di aiuti nazionali che comporta incentivi supplementari all'ammodernamento delle aziende, di cui agli articoli 2 e 4, ed alla cessazione di attività agricole,

oppure

— adeguano gli aiuti alle opere di carattere collettivo per favorire le operazioni di ricomposizione e d'irrigazione che soddisfano la condizione del paragrafo 2.

2. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di irrigazione, ivi compresi, all'occorrenza, gli incentivi supplementari di cui al paragrafo 1, primo trattino, alla condizione che, dopo la conclusione della ricomposizione e dell'irrigazione, almeno il 40 % della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, o che il 70 % di detta superficie sia sfruttato da aziende conformi agli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 14

1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, superiori all'ammontare previsto all'articolo 8, paragrafo 2, ad eccezione degli aiuti :

— per la costruzione di fabbricati aziendali,

— per la ricostituzione di fabbricati di un'azienda, effettuata a causa di pubblica utilità,

— per le opere di miglioramento fondiario,

alla condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Per quanto riguarda gli investimenti nelle altre aziende, e salve restando le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono concedere aiuti a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5 % annuo.

Tuttavia :

a) gli Stati membri possono concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4, né possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ; detti aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 8 ;

b) gli Stati membri possono instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale.

Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, i criteri per definire tali zone e per applicare detto regime.

3. Sono inoltre vietati :

a) gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso,

b) gli aiuti che non corrispondono alle condizioni previste all'articolo 9.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 15

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 16

1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è di dieci anni.

2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 432 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

Articolo 17

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva, ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 14 ;

— il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

Articolo 18

1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 19

1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, primo comma, nonché dagli articoli 10, 11 e 12.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può dichiarare imputabili le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. È imputabile al FEAOG la frazione delle spese degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, calcolata in funzione della superficie agricola utilizzata, dopo ultimazione delle operazioni di ricomposizione o di irrigazione, da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, fatte salve tuttavia le spese effettuate per :

— il dissodamento di terre agricole non compensato da rimboschimento di una superficie equivalente,

— l'installazione di reti elettriche,

— l'adduzione di acqua potabile.

3. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

Tuttavia, l'intervento della Comunità nelle spese imputabili di cui al paragrafo 2 non può superare l'importo massimo di 150 unità di conto per ettaro per la ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di 250 unità di conto per ettaro per le opere irrigue.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 18.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 21

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano la presente direttiva, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ; a tale fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio valuta i risultati delle misure suddette tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, degli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie delle misure stesse.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi della Comunità in materia di produzione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, per taluni settori, modificare o completare le disposizioni della presente direttiva, nonché sopprimerne l'applicazione.

Articolo 23

La presente direttiva non pregiudica la facoltà del Granducato del Lussemburgo di continuare ad applicare nei settori da essa disciplinati, entro e non oltre il 31 dicembre 1975, le misure nazionali esistenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 24

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.

Articolo 25

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno, a decorrere dalla sua notificazione.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER